



REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 324

Adunanza 6 maggio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di maggio alle ore 13:15 in Torino in una sala di Palazzo Lascaris, via Alfieri n.15, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: FERRARI, FERRARIS

(Omissis)

D.G.R. n. 24 - 8888

OGGETTO:

Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Artt. 41 e 44. Delega del procedimento di valutazione d'incidenza dei piani locali ai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 (Ente di gestione delle aree protette del Po Torinese, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali e Provincia di Alessandria) nell'ambito della valutazione ambientale strategica.

A relazione dell' Assessore VALMAGGIA:

Visto l'art. 41 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*, ai sensi del quale la Regione delega la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale) agli Enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte e se le aree della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, ne delega la gestione agli enti di gestione di aree naturali protette limitrofe o alle province o alla città metropolitana.

Preso atto che la Regione ha dato attuazione al citato art. 41 della l.r. 19/2009, delegando, con apposite Deliberazioni di Giunta Regionale, la gestione di 121 siti della Rete Natura 2000 ai soggetti gestori previsti dalla succitata legge regionale, secondo i criteri precedentemente descritti.

Considerato che:

- ai sensi del citato art. 41 della l.r. 19/2009, la Regione ha delegato la gestione dei siti della Rete Natura 2000 definendo i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni mediante apposita convenzione;
- a decorrere dalla data di sottoscrizione della predetta convenzione il soggetto gestore è altresì delegato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 3 della l.r. 19/2009, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza di interventi e progetti e, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 14 della l.r. 19/2009, all'espressione del giudizio

d'incidenza relativo a interventi e progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA);

- alcuni siti oggetto di delega corrispondono in linea di massima al territorio delle relative aree naturali protette, per le quali gli Enti di gestione e la Città metropolitana di Torino già si esprimono, anche ai sensi degli articoli 26 e 27 della l.r. 19/2009, in merito alla compatibilità di interventi e progetti con gli strumenti di pianificazione di cui le aree protette sono dotate e, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*, si esprimono altresì in qualità di soggetti competenti in materia ambientale nel processo di Valutazione ambientale strategica (VAS), per valutare gli effetti ambientali dei piani locali in relazione agli oggetti di tutela delle aree naturali protette;

- per altri siti oggetto di delega non coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette, i soggetti gestori, ovvero la stessa Città Metropolitana e la provincia di Alessandria e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, già si esprimono, ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 in qualità di soggetti competenti in materia ambientale sempre coinvolti nel processo di Valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani locali, in quanto enti che partecipano alla Conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 56/1977.

Rilevato che:

- ai fini della valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, le Regioni, per quanto di propria competenza, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)*;

- ai sensi dei commi 7 e 8 del medesimo articolo 5 del DPR 357/1997, è previsto che:

"7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi."

- ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), *"la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997..."*;

- l'art. 44 della l.r.19/2009, stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le aree delle Rete Natura 2000 e, in particolare, al comma 3 precisa che *"la valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione d'incidenza. I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliata all'Allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale"*; la Valutazione d'incidenza costituisce pertanto endoprocedimento nell'ambito del procedimento di VAS.

Considerato che ai sensi dell'art. 3bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e smi *"...l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano..."* e pertanto nel caso degli strumenti urbanistici comunali l'autorità competente è il Comune stesso.

Considerato, altresì, che la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi della l.r. 56/1977, ha individuato la competenza alla valutazione d'incidenza presso la Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Tutela e Governo del territorio, Settore Biodiversità e Aree naturali, e contempla altresì, all'Allegato 1, paragrafo 1.8, la possibilità di delegare la competenza allo svolgimento della Valutazione d'Incidenza, nell'ambito della VAS degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali ai soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000.

Rilevato inoltre che in tali casi la medesima deliberazione n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'Allegato 1, paragrafo 1.3, prevede che, qualora la variante o lo strumento urbanistico comunale o intercomunale comporti ricadute su aree della Rete Natura 2000, il Comune in qualità di autorità competente per la VAS è tenuto a consultare il Settore regionale competente in materia di valutazione d'incidenza o il soggetto gestore del sito qualora venga ad esso delegata la competenza allo svolgimento della valutazione d'incidenza dei piani, quale soggetto con competenza ambientale.

Rilevato, altresì, che alla luce anche delle indicazioni dell'Unione Europea e del Ministero dell'Ambiente circa l'idoneità dei soggetti delegati alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ed in considerazione dei particolari compiti che la trattazione degli stessi comporta, prima fra tutte la complessa e gravosa attività relativa alle procedure di Valutazione di Incidenza, si è ritenuto opportuno avvalersi dei succitati soggetti gestori, competenti in materia di tutela naturalistica, anche per gestire la biodiversità delle aree facenti parte della Rete Natura 2000.

Considerato, altresì, che per un'efficace gestione dei siti è fondamentale che il soggetto che si esprime nelle diverse fasi che vanno dalla pianificazione all'attuazione degli interventi sia unico per ciascun Sito.

Dato, inoltre, atto che le Valutazioni d'incidenza nel caso degli Enti di gestione dell'area protetta, oltre a basarsi sugli strumenti gestionali vigenti, tra i quali si richiamano le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" e laddove presenti i Piani di gestione, valutano anche la compatibilità del piano o della variante proposta con le finalità istitutive dell'area protetta e con eventuali Piani d'area o Piani naturalistici vigenti.

Considerato atto che con la D.G.R. n. 20-3221 del 2 maggio 2016, la D.G.R. n. 21-4146 del 2 novembre 2016, la D.G.R. n. 20-4765 del 13 marzo 2017, la D.G.R. n. 21- 4766 del 13 marzo 2017, la D.G.R. n. 23-4798 del 20 marzo 2017, D.G.R. n. 24-4799 del 20 marzo 2017, la D.G.R. n. 24-5634 del 18 settembre 2017, la D.G.R. n. 40-6100 del 7 dicembre 2017, la D.G.R. n. 36-6587 del 9 marzo 2018, la D.G.R. n. 28-6694 del 29 marzo 2018, la D.G.R. n. 28-6915 del 25 maggio 2018 e la D.G.R. n. 29-6916 del 25 maggio 2018, si è già provveduto a delegare ai soggetti gestori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, l'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, e l'espressione dei relativi pareri a decorrere dalla data di sottoscrizione della specifica convenzione, anche per i siti per i quali era stata delegata in precedenza la sola valutazione d'incidenza degli interventi e progetti;

rilevato quindi che, secondo quanto premesso, i soggetti gestori ai quali occorre ancora delegare l'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, e l'espressione dei relativi pareri sono i seguenti:

- Ente di gestione delle Aree protette del Po Torinese;
- Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali;
- Provincia di Alessandria.

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione integrativa, dello schema di convenzione di cui alle relative deliberazioni (per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Torinese – D.G.R. n. 36-13220 dell'8/2/2010, D.G.R. n. 10-2501 del 3/8/2011 e D.G.R. n. 68-6271 del 2/8/2013; per l'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali – D.G.R. n. 36-13220 dell'8/2/2010, D.G.R. n. 15-3616 del 28/3/2012 e D.G.R. n. 68-6271 del 2/8/2013; per la Provincia di Alessandria – D.G.R. n. 10-2501 del 3/8/2011) di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, per l'affidamento della delega della competenza allo svolgimento della Valutazione d'Incidenza, nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, prevista all'articolo 44 della l.r. 19/2009 e meglio specificata con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016;

ritenuto, altresì, di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente per la sottoscrizione della convenzione con il soggetto gestore e autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;

ritenuto di stabilire che dalla data di sottoscrizione delle convenzioni integrative i soggetti gestori sono da ritenersi delegati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati e all'espressione dei relativi pareri;

ritenuto, inoltre, di stabilire che per le procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione della convenzione e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

viste le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di delegare l'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS), nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 come meglio specificato con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 e l'espressione dei relativi pareri ai soggetti seguenti:
- Ente di gestione delle Aree protette del Po Torinese;
 - Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali;
 - Provincia di Alessandria;
- b) di approvare lo schema di convenzione integrativa, dello schema di convenzione di cui alle relative deliberazioni (per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po Torinese – D.G.R. n. 36-13220 dell'8/2/2010, D.G.R. n. 10-2501 del 3/8/2011 e D.G.R. n. 68-6271 del 2/8/2013; per l'Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi Reali – D.G.R. n. 36-13220 dell'8/2/2010, D.G.R. n. 15-3616 del 28/3/2012 e D.G.R. n. 68-6271 del 2/8/2013; per la Provincia di Alessandria – D.G.R. n. 10-2501 del 3/8/2011) di cui all'Allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, per l'affidamento della delega della competenza allo svolgimento della Valutazione d'Incidenza, nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, di cui sopra;
- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore regionale competente per la sottoscrizione delle convenzioni in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, autorizzando sin d'ora il medesimo ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto b) eventuali integrazioni tecniche che si dovessero rendere necessarie in ragione delle specificità del caso;
- d) di stabilire che dalla data di sottoscrizione delle convenzioni integrative i succitati soggetti gestori sono da ritenersi delegati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, e all'espressione dei relativi pareri;
- e) di stabilire che, per le procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della VAS pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di sottoscrizione delle singole convenzioni e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione fino alla sua conclusione;
- f) di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 6 maggio 2019.

cr/en

Allegato alla deliberazione
N. 25-888 del 6/5/2016
// Segretario Verificatore

Allegato A

**SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATIVA PER LA DELEGA DELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI INERENTI ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E INTERCOMUNALI NELL'AMBITO DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 -
IT11..... "....."**

Tra la Regione Piemonte, in persona del Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali Vincenzo Maria Molinari, nato a Saluzzo (CN) il 4 febbraio 1965 domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Via Nizza 18

e

l'Ente di gestione delle Aree protette/Provincia die, in persona del Presidente, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto in, Via

PREMESSA

Visti le Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

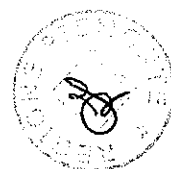
visto in particolare l'articolo 41 della legge regionale sopra richiamata, ove si prevede che la gestione dei siti della Rete Natura 2000 può essere delegata agli Enti di gestione delle aree naturali protette se queste risultano territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, e agli enti di gestione di aree naturali protette limitrofe o alle province o alla città metropolitana, se i siti della rete Natura 2000 non sono coincidenti in tutto o in parte con le aree naturali protette;

visto inoltre l'articolo 43, comma 3, della stessa l.r. 19/2009, ai sensi del quale per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000;

visto ancora l'art. 43 comma 14 della suddetta legge regionale, il quale ribadisce che per gli interventi ed i progetti soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, riguardanti le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione, l'autorità competente alla suddetta procedura acquisisce il parere del soggetto gestore;

visto inoltre l'art. 44 della suddetta l.r. 19/2009, il quale stabilisce le procedure per la Valutazione d'incidenza degli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente i siti della Rete Natura 2000;

vista la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, con la quale sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);



vista la deliberazione della Giunta regionale n. del con la quale si è stabilito:

- a) di delegare l'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS), nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e meglio specificata con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 e l'espressione dei relativi pareri all'Ente di gestione delle Aree protette/Provincia di, già individuato con D.G.R. come soggetto gestore dei Siti
- b) di approvare lo schema della convenzione integrativa per l'affidamento delle funzioni previste al punto a);
- c) di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore Biodiversità e Aree naturali alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto b) in nome e per conto dell'Amministrazione regionale;

tutto ciò premesso,

la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle Aree protette/Provincia..... come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

1. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle funzioni delegate con la deliberazione della Giunta regionale n. del dalla Regione Piemonte (di seguito denominata Regione) all'Ente di gestione delle Aree protette/Provincia di, in qualità di gestore (di seguito denominato Soggetto gestore) relative ai Siti della Rete Natura, individuati con i codici IT11.....
2. La presente convenzione integra la precedente già sottoscritta nell'ambito della delega della gestione dei suddetti Siti, conferita con la DGR..... del

Art. 2

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione integrativa il Soggetto gestore, oltre alle funzioni già delegate con DGR del è altresì delegato: ai sensi e per gli effetti degli articoli 41 e 44 della l.r. 19/2009 e sulla base degli indirizzi approvati con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, all'esercizio delle funzioni inerenti alle procedure di Valutazione di incidenza degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di Piani settoriali rilevanti unicamente per i Siti delegati, e all'espressione dei relativi pareri. Per l'espletamento dell'istruttoria nei procedimenti di Valutazione di incidenza il Soggetto gestore si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA come previsto dall'articolo 46 comma 1 della l.r. 19/2009. Gli esiti delle istruttorie di cui sopra dovranno essere trasmessi al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte.

Art. 3

1. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 19/2009, degli indirizzi nazionali in materia di Rete Natura 2000, nonché degli strumenti di pianificazione vigenti, delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.
2. Per l'espletamento delle funzioni delegate il Soggetto gestore si avvale di risorse finanziarie e di personale propri e di eventuali specifici trasferimenti straordinari.



Art. 4

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del Titolo III della l.r. 19/2009.

Art. 5

1. La presente convenzione ha durata illimitata, salvo revoca della delega disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Torino,

Per la Regione Piemonte

*Il Dirigente responsabile del
Settore Biodiversità e Aree naturali*

Per l'Ente di gestione delle Aree
protette/Provincia di

.....

Il Presidente

